REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario Di Urbino

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Gaia Carotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al **R.G. 234/2024** promossa da:

Parte_1 ivi residente in *C.F._1*, rappresentata e difesa, dall'Avv. del *C.F._2*, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagli (PU),

– RICORRENTE –

Contro

Controparte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1* PEC: *Email_1* corrente in *CP_1* in persona del Direttore Generale e Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'*ex* *[...]* *Controparte_2* rappresentata e difesa dall'Avv. C.F. *C.F._3* ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Pesaro,

– RESISTENTE –

OGGETTO: Responsabilità sanitaria.

Conclusioni:

Per parte ricorrente:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il danno subìto dall'attrice è ascrivibile e direttamente

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

[redacted] Controparte_1 *per come accertato in sede di ATP svolto innanzi a codesto Ill.mo Tribunale (R.G. n. 446/2023) e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni personali, biologici, di invalidità temporanea e permanente, materiali, patrimoniali e non patrimoniali, di sofferenza sia morali che esistenziali, di perdita di capacità lavorativa e differenze retributive, di perdita di chance pensionistica e di TFS, danni psicologici e/o psichici, subiti e subendi dalla stessa a causa della malpractice medico-sanitaria dedotta;*

- in particolare:

1) condannare, in via principale, la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. ***722.250,64*** *a titolo di risarcimento complessivo per le voci di danno biologico permanente in termini di danno iatrogeno-differenziale, di danno da invalidità temporanea, danno morale e rimborso spese mediche sostenute, ex punti A1+A3 dell'atto introduttivo (con calcoli del punto A1 aggiornati alle tabelle del Tribunale di Milano 2024, doc. 82), ovvero, in via subordinata, per le medesime voci, al pagamento della somma di €. 567.936,24, ex punti A2+A3 dell'atto introduttivo (con calcoli del punto A2 aggiornati alle tabelle del Tribunale di Milano 2024, doc. 83), il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge (specificamente ex art 1284, IV comma c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di individuazione della responsabilità medico-sanitaria di controparte decorrente dal 04.10.2018, ovvero, in subordine, dall'invio della diffida e messa in mora del 18.05.2020;*

2) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. ***140.610,60*** *a titolo di risarcimento complessivo per la voce di danno da perdita totale della capacità lavorativa specifica secondo la quantificazione effettuata in narrativa al punto B dell'atto introduttivo, il tutto oltre interessi come per legge (specificamente ex art 1284, IV comma c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di individuazione della responsabilità medicosanitaria di controparte decorrente dal 04.10.2018, ovvero, in subordine, dall'invio della diffida e messa in mora del 18.05.2020;*

3) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma quantificata in [redacted] Controparte_3 *depositata il 04.03.2026, e precisamente alla somma di €.* ***149.138,****14 a titolo di risarcimento complessivo per le seguenti voci di danno: differenze retributive, perdita della chance pensionistica (ovvero per la perdita del maggiore trattamento pensionistico di cui avrebbe goduto l'attrice in assenza della colpa medico-sanitaria di controparte) e perdita di TFS (punto C della narrativa dell'atto introduttivo), a detrarre gli importi stipendiali netti percepiti dall'attrice dal 04.10.2018 al 14.02.2020; il tutto oltre interessi come per legge (specificamente ex art 1284, IV comma c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di individuazione della responsabilità medico-sanitaria di controparte decorrente dal 04.10.2018, ovvero, in subordine, dall'invio della diffida e messa in mora del 18.05.2020;*

4) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una somma determinata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice a titolo di risarcimento complessivo quale danno patrimoniale futuro per assistenza di tipo generico per soggetto non autosufficiente per almeno 8 ore settimanali in modo tale da consentire all'attrice di attendere alle azioni quotidiane della vita (punto D della narrativa dell'atto introduttivo), il tutto oltre interessi come per legge

Osservatorio ICA Italia

(specificamente ex art 1284, IV comma c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di individuazione della responsabilità medico-sanitaria di controparte decorrente dal 04.10.2018, ovvero, in subordine, dall'invio della diffida e messa in mora del 18.05.2020;

5) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma che verrà quantificata a seguito di eligenda CTU, o in subordine in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni psicologici e/o psichici cagionati (punto E della narrativa dell'atto introduttivo), il tutto oltre interessi come per legge (specificamente ex art 1284, IV comma c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di individuazione della responsabilità medicosanitaria di controparte decorrente dal 04.10.2018, ovvero, in subordine, dall'invio della diffida e messa in mora del 18.05.2020.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari sia del presente giudizio che della fase di ATP, entrambe nel massimo dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014 – stante l'estrema complessità della questione -, ivi comprese le spese di iscrizione a ruolo di entrambe, oltre alle [redacted] *Persona_1* *e* *Persona_2* [redacted] *Controparte_3* *), sia* [redacted] *Persona_3* *e* *Persona_4* [redacted] *Persona_5* *, sostenute e sostenende (come quantificate e documentate in €. 3.994,00 docc. 79 e 80; €. 610,00 doc. 87; €. 1.141,92 doc. 88), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, compensi e spese di iscrizione a ruolo da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari."*

Per parte resistente:

"In via principale, *"piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare l'infondatezza e/o l'esorbitanza delle quantificazioni esposte dal CTP attoreo Dr.* *Persona_3* *in punto al danno alla persona e - per l'effetto - piaccia rigettare la domanda risarcitoria della* [redacted] *Parte_1* *avanzata sulla scorta delle ridette quantificazioni di parte, per le ragioni esposte in comparsa di risposta, nei successivi scritti difensivi e per quant'altre è fatta riserva";*

Ancora in via principale, *"piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata con riferimento alle quantificazioni esposte dal Collegio peritale in sede di A.T.P., atteso che l'elaborato medico-legale difetta di valide argomentazioni a riprova sia di una specifica omissione e/o violazione e/o carenza imputabile al personale della struttura sanitaria, che di un nesso causale certo, diretto ed immediato tra tale presunta omissione e/o violazione e/o carenza e l'infezione che* *Parte_1* *risulta aver contratto in fase post operatoria, e - per l'effetto - piaccia rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente per le ragioni esposte in comparsa di risposta, nei successivi scritti difensivi e per quant'altre è fatta riserva";*

Ancora in via principale, *"piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare che l'ambito medico-legale sul quale il Collegio Peritale ha espresso le proprie valutazioni in sede di Accertamento Tecnico Preventivo è circoscritto e delimitato, e che le argomentazioni le conclusioni esposte*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

nell'elaborato peritale non sono pertinenti e rilevanti rispetto a talune delle causali del danno lamentate dalla ricorrente (segnatamente: danni morali ed esistenziali, personalizzazione, danno alla capacità lavorativa specifica, ricadute psicologiche); per l'effetto, piaccia rigettare la domanda risarcitoria relativa a tali danni in quanto infondata e/o non provata, e comunque per le ragioni esposte in comparsa di risposta, nei successivi scritti difensivi e per quant'altre è fatta riserva";

Ancora in via principale, *"piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente riguardo alle presunte differenze retributive ed alla presunta perdita di chance pensionistica e di T.F.S. lamentate quale conseguenza della presunta malpractice sanitaria, atteso che l'espletata CTU contabile (come, del resto, la CTU medico-legale) difetta di qualunque accertamento in punto all'effettiva sussistenza di un nesso* [redacted] *Parte_1* *in fase postoperatoria ed il pregiudizio che la medesima lamenta aver subìto sotto il profilo pensionistico, e - per l'effetto - piaccia rigettare la domanda risarcitoria in punto a tali ulteriori causali di danno, per le ragioni esposte in comparsa di risposta, nei successivi scritti difensivi e per quant'altre è fatta riserva";*

In via subordinata, *e soltanto nella denegata ipotesi in cui non dovessero esser accolte le conclusioni sopra esposte, "piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare l'esorbitanza del petitum sia riguardo al danno alla persona (attese le ondivaghe quantificazioni di controparte in punto al c.d. danno biologico differenziale, l'erronea e/o l'ingiustificata applicazione di parametri estratti da tabelle di calcolo non aggiornate [Tribunale di Milano 2021] e l'indebita duplicazione del presunto danno morale e del danno da personalizzazione, nonostante la totale carenza di allegazioni a riprova), sia al danno da perdita di chance pensionistica e di T.F.S. (atteso che l'elaborato consta peraltro di documentazione irritualmente prodotta dal CTP attoreo soltanto in sede di osservazioni alla bozza peritale, per effetto della quale taluni importi originariamente indicati in bozza quale perdita del T.F.S. sono stati ingiustificatamente incrementati) e, per l'effetto, piaccia dichiarare che - a tutto concedere - l'ammontare degli importi risarcitori eventualmente dovuti è comunque inferiore a quanto preteso, e liquidare pertanto la minore somma che risulterà di Giustizia, per le ragioni esposte in comparsa di risposta, nei successivi scritti difensivi e per quant'altre è fatta riserva";*

In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso datato 3 maggio 2024, la sig.ra *Parte_1* conveniva in giudizio [redacted] *Controparte_1*, quale gestione liquidatoria della soppressa [redacted] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di responsabilità medico-sanitaria. La ricorrente esponeva che, in data 30 settembre 2018, a seguito di un infortunio domestico, riportava una frattura scomposta pluriframmentaria biossea della gamba sinistra e che, per tale ragione, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell [redacted] ove era successivamente ricoverata presso il reparto di ortopedia. Deduceva, quindi, di essere stata sottoposta, in data 4 ottobre 2018, ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura di tibia e fibula con fissazione. Secondo la prospettazione della ricorrente, il decorso post-operatorio non era stato regolare, poiché

Osservatorio ICA Italia

insorgevano gravi complicanze infettive a carico del sito chirurgico, con deiscenza della ferita, esposizione tendinea, raccolte ascessuali, esposizione dei mezzi di sintesi e successiva osteomielite. Tali complicanze rendevano necessari plurimi ricoveri, ripetuti controlli specialistici, interventi di toilette chirurgica, rimozione dei mezzi di sintesi, applicazione di fissatore esterno, trattamenti antibiotici protratti, medicazioni e terapie a pressione negativa. La [redacted] *Pt_1* sosteneva, in particolare, che l'infezione del sito chirurgico avesse natura nosocomiale e fosse riconducibile a responsabilità della struttura sanitaria, per violazione degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia, prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza. Assumeva, pertanto, che la condotta sanitaria avesse determinato un aggravamento estremamente rilevante del quadro clinico originario, sino alla perdita sostanziale della funzionalità del piede e della caviglia sinistra, con cronicizzazione dell'osteomielite, grave limitazione della deambulazione e rilevanti ripercussioni anche sul piano psichico. La ricorrente allegava, inoltre, che dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente espletato emergeva la responsabilità medico-sanitaria dell *CP_1* convenuta, nonché la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta alla struttura e i danni lamentati. In ragione di ciò, chiedeva il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale, delle spese mediche, della perdita della capacità lavorativa, delle differenze retributive, della perdita di chance pensionistica e del trattamento di fine servizio.

Con decreto del 13 maggio 2024, il Giudice, visto il ricorso proposto ex art. 281-decies c.p.c. e richiamato l'art. 281-undecies c.p.c., fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 13 settembre 2024, ore 11:00, assegnando al convenuto termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che parte ricorrente notificasse il ricorso e il decreto alla controparte almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'udienza.

Si costituiva in giudizio l' *Controparte_1* , la quale contestava la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, sia sotto il profilo dell'an debeatur, nei limiti delle specifiche deduzioni svolte, sia soprattutto sotto il profilo del quantum. La resistente deduceva, in primo luogo, l'esorbitanza delle quantificazioni operate dal consulente tecnico di parte della ricorrente, dott. *Persona_3* osservando che, nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo, il Collegio peritale aveva ridimensionato tanto il periodo di invalidità temporanea, quanto l'entità dei postumi permanenti prospettati dalla parte attrice. Sosteneva, pertanto, che la domanda formulata in via principale, fondata sulle valutazioni del consulente di parte, fosse infondata, eccessiva e comunque non attendibile. L' *CP_1* resistente eccepiva, inoltre, la limitata valenza probatoria della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, assumendo che essa avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente l'accertamento del danno biologico permanente e dell'invalidità temporanea, senza estendersi in modo dirimente alle ulteriori voci di danno invocate dalla ricorrente, quali i danni morali ed esistenziali, le ricadute psicologiche, le differenze retributive, la perdita di chance pensionistica e la perdita del trattamento di fine servizio. In tale prospettiva, evidenziava che le stesse istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, tra cui la richiesta di CTU contabile e di CTU medico-legale psicologica, dimostravano come tali voci non fossero state già accertate nella precedente fase tecnica. La convenuta contestava, altresì, la quantificazione del danno non patrimoniale, deducendo l'erronea applicazione delle tabelle di riferimento, l'indebita richiesta di

Osservatorio ICA Italia

personalizzazione massima del danno e la contemporanea liquidazione del danno morale, in assenza, a suo dire, di specifiche allegazioni e prove idonee a giustificarne il riconoscimento. Contestava, inoltre, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, ritenendone generica e approssimativa la quantificazione. In via preliminare, l' *[...]* *Controparte_1* chiedeva il mutamento del rito, sostenendo che non ricorressero i presupposti del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c., attesa la complessità della controversia, la contestazione di plurime voci di danno e la necessità di un'istruzione probatoria articolata. Chiedeva, quindi, disporsi il passaggio al rito ordinario ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e concessione dei termini ex art. 171-ter c.p.c. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via principale dalla ricorrente, ovvero, in subordine, per la liquidazione di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, nei limiti di quanto eventualmente ritenuto provato all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese. Si opponeva, infine, all'ammissione della CTU contabile e della CTU medico-legale psicologica richieste dalla ricorrente, ritenendole esplorative e finalizzate a supplire a carenze probatorie.

All'udienza del 13 settembre 2024 comparivano i procuratori delle parti. La difesa della ricorrente contestava integralmente la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, riservando più puntuali controdeduzioni nei termini di legge e insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con l'atto introduttivo. Chiedeva, inoltre, l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo e l'autorizzazione al deposito della documentazione radiografica e dei supporti informatici già indicati in ricorso. La [redacted] *Controparte_1* si riportava alla propria comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle contestazioni e nelle eccezioni ivi formulate.

Con ordinanza del 6 novembre 2024, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice rilevava, dalla lettura degli atti introduttivi e della documentazione depositata, la necessità di un'istruzione probatoria e, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la trattazione della causa nelle forme del procedimento semplificato, disponeva, ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 9 maggio 2025 e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Nei termini assegnati, le parti depositavano le rispettive memorie integrative. Parte attrice contestava le difese della convenuta, sostenendo che le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo avessero accertato la responsabilità medico-sanitaria dell'Azienda e il nesso causale tra la condotta sanitaria e le conseguenze lesive lamentate dalla sig.ra *Pt_1* Deduceva, inoltre, che le contestazioni della convenuta attenessero essenzialmente alla quantificazione del danno e non all'an della responsabilità. Ribadiva, quindi, le richieste istruttorie già formulate, insistendo per l'ammissione di una CTU contabile, finalizzata alla determinazione delle differenze retributive, della perdita di chance pensionistica e della perdita del trattamento di fine servizio, nonché di una CTU medico-legale psicologica o psichiatrica e delle prove testimoniali articolate. La convenuta, a sua volta, si riportava alle difese già svolte in comparsa di costituzione e risposta, contestando la portata dell'accertamento tecnico preventivo e sostenendo che l'elaborato peritale avesse avuto un ambito più circoscritto rispetto a quello prospettato dalla ricorrente. L' *Controparte_1* ribadiva, in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

particolare, l'esorbitanza delle quantificazioni operate dal consulente tecnico di parte attrice, l'insufficienza di prova in ordine ad alcune voci di danno e il carattere esplorativo delle richieste istruttorie avversarie, con specifico riferimento alla CTU psicologica o psichiatrica e alla prova orale.

All'udienza del 9 maggio 2025, la difesa della ricorrente insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., e in particolare per la CTU contabile, evidenziando la necessità di quantificare tutte le voci di danno causalmente ricollegate alla dedotta responsabilità sanitaria. Precisava che, ai fini dell'accertamento della perdita di chance pensionistica, sarebbe stata opportuna la nomina di un consulente esperto del settore pensionistico del comparto scuola. Insisteva altresì per l'ammissione delle prove testimoniali e per il deposito della documentazione radiografica e dei supporti informatici. La difesa della convenuta si opponeva alle richieste istruttorie avversarie, contestandone l'ammissibilità e la rilevanza.

Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo e ammetteva consulenza tecnico-contabile. Il quesito veniva formulato al fine di accertare le differenze retributive e l'eventuale perdita di chance pensionistica e di TFR/TFS, tenendo conto del numero di anni di servizio già maturati dalla ricorrente alla data del 30 settembre 2018, dell'età della stessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e dell'eventuale raggiungimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, anche anticipato, con detrazione degli importi stipendiali percepiti dalla *Pt_1* dal 4 ottobre 2018 al 14 febbraio 2020. Venivano invece disattese le ulteriori richieste istruttorie, ritenute non necessarie ai fini della decisione.

All'udienza del 24 ottobre 2025 compariva il CTU nominato, dott. *Controparte_3*, il quale accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il consulente indicava l'inizio delle operazioni peritali per il 13 novembre 2025 presso il proprio studio. Il Giudice assegnava al CTU termine per la trasmissione della bozza di relazione alle parti, termine alle parti per l'invio delle osservazioni critiche e termine per il deposito dell'elaborato definitivo.

Il CTU depositava quindi la relazione peritale, avente ad oggetto la ricostruzione delle differenze retributive, dell'eventuale perdita di chance pensionistica e della perdita del trattamento di fine servizio. L'elaborato prendeva in esame la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, la normativa pensionistica applicabile, la determina *CP_4* relativa alla pensione diretta di inabilità, i possibili trattamenti pensionistici alternativi rispetto a quello effettivamente riconosciuto, le differenze retributive maturabili in caso di prosecuzione del rapporto, la perdita di chance pensionistica con riferimento sia allo scenario della pensione anticipata ordinaria sia a quello della pensione ordinaria di vecchiaia, la perdita del trattamento di fine servizio e gli stipendi percepiti dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2018 e il 14 febbraio 2020. La consulenza tecnico-contabile espletata dal dott. *[...] CP_3* appare immune da vizi logici e fondata su un'analitica ricostruzione della posizione lavorativa, retributiva e previdenziale della ricorrente. Il CTU ha preliminarmente accertato che il rapporto di lavoro della sig.ra *Pt_1* già collaboratrice scolastica presso l[redacted] è cessato in data 14 febbraio 2020 per effetto della risoluzione conseguente al riconoscimento di non idoneità permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di pubblica amministrazione e a proficuo lavoro. Dalla

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

medesima data è stata riconosciuta alla ricorrente pensione diretta di inabilità, liquidata con sistema misto, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 37 anni e 11 mesi e di un'età, alla data di cessazione del rapporto, pari a 59 anni, [redacted] Il consulente ha quindi sviluppato il calcolo delle conseguenze patrimoniali secondo due scenari alternativi: quello della pensione anticipata ordinaria e quello della pensione ordinaria di vecchiaia. Quanto al primo scenario, il CTU ha rilevato che, alla data di cessazione del rapporto, la ricorrente aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 37 anni e 11 mesi e che, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata ordinaria, avrebbe dovuto maturare il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi. Tale requisito sarebbe stato raggiunto dopo ulteriori 3 anni e 11 mesi dal febbraio 2020, con prosecuzione del servizio sino all'agosto 2024 e decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° settembre 2024, avuto riguardo alla disciplina propria del comparto scuola. In relazione a tale scenario, il CTU ha quantificato le differenze retributive in euro 29.510,14, la perdita di chance pensionistica in euro 33.703,37 e la perdita del trattamento di fine servizio in euro 16.666,76. Il consulente ha poi esaminato lo scenario della pensione ordinaria di vecchiaia, individuando la relativa decorrenza al 1° settembre 2027, in ragione del compimento dell'età pensionabile ordinaria e della specifica decorrenza scolastica del trattamento pensionistico. Con riferimento a tale ipotesi, la CTU ha quantificato le differenze retributive in euro 47.385,81, la perdita di chance pensionistica in euro 77.781,47 e la perdita del trattamento di fine servizio in euro 20.245,64, per complessivi euro 145.412,92.

All'udienza del 12 marzo 2026, le parti discutevano gli esiti della consulenza contabile. La difesa della ricorrente dichiarava di concordare con i conteggi, precisando tuttavia che, secondo la propria prospettazione, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la sola pensione di vecchiaia. Rinnovava, inoltre, la richiesta di ammissione della CTU psichiatrica volta all'accertamento del quantum e insisteva per l'ammissione delle prove orali. La difesa della convenuta contestava invece la consulenza contabile nella parte in cui il CTU aveva fatto riferimento a documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali, ritenendone irrituale l'acquisizione, e si opponeva nuovamente alle ulteriori richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.

Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 marzo 2026, il Giudice osservava che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce strumento di valutazione tecnica e non mezzo di prova in senso proprio e che l'eventuale produzione irrituale di documentazione nel corso delle operazioni peritali non determina, di per sé, l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale nel suo complesso, restando rimessa al momento della decisione la valutazione della rilevanza del documento indicato nella relazione. Quanto alle richieste di rinnovazione della CTU psichiatrica e di ammissione delle prove orali, il Giudice le rigettava, trattandosi di istanze già esaminate e disattese, senza che fossero stati allegati elementi nuovi idonei a giustificarne l'ammissione. Veniva quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.

Le parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni. Parte attrice insisteva per l'accertamento della responsabilità dell' *Controparte_1* , assumendo che il danno subito fosse ascrivibile e direttamente riconducibile al comportamento colposo della struttura sanitaria, come accertato in sede di ATP iscritto al n. 446/2023 R.G. Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

non patrimoniali, biologici, temporanei e permanenti, morali, esistenziali, psicologici e/o psichici, nonché dei danni da perdita della capacità lavorativa, differenze retributive, perdita di chance pensionistica e perdita di TFS. In particolare, la ricorrente chiedeva, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 722.250,64 per danno biologico permanente in termini di danno iatrogeno-differenziale, invalidità temporanea, danno morale e rimborso delle spese mediche, sulla base dei conteggi aggiornati alle Tabelle del Tribunale di Milano 2024; in via subordinata, per le medesime voci, chiedeva il pagamento della somma di euro 567.936,24. Chiedeva, inoltre, la somma di euro 140.610,60 per danno da perdita totale della capacità lavorativa specifica e le ulteriori somme risultanti dalla CTU contabile in relazione alle differenze retributive, alla perdita di chance pensionistica e alla perdita del trattamento di fine servizio. L' *Controparte_1* precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto delle domande attoree. In via principale, insisteva per dichiarare l'infondatezza e/o l'esorbitanza delle quantificazioni operate dal consulente tecnico di parte attrice, nonché per rigettare la domanda anche ove parametrata alle conclusioni del Collegio peritale nominato in sede di ATP. La convenuta sosteneva, infatti, che l'elaborato medico-legale non dimostrasse una specifica omissione, violazione o carenza imputabile al personale della struttura sanitaria, né un nesso causale certo, diretto e immediato tra la condotta sanitaria e l'infezione contratta dalla paziente in fase post-operatoria. Contestava, inoltre, la riferibilità causale alla dedotta malpractice delle ulteriori voci di danno, quali danni morali ed esistenziali, personalizzazione, danno alla capacità lavorativa specifica e ricadute psicologiche, nonché delle differenze retributive, della perdita di chance pensionistica e del TFS.

Con le comparse conclusionali, le parti ribadivano le rispettive posizioni.

All'udienza del 22 maggio 2026, la difesa della ricorrente contestava la memoria di replica avversaria, si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva preliminarmente per l'accoglimento dei mezzi istruttori formulati e non ammessi. Nel merito, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate, come emendate nei soli conteggi di cui al punto B della comparsa conclusionale e confermate nella memoria di replica. La difesa della convenuta si riportava alle comparse depositate, precisava le conclusioni come ivi rassegnate e si opponeva all'ammissione dei mezzi di prova avversari, evidenziando che sul punto erano già intervenuti precedenti provvedimenti di rigetto. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] *Parte_1* è fondata nei limiti che seguono.

Il giudizio trae origine da una vicenda di responsabilità medico-sanitaria conseguente al trattamento chirurgico della frattura riportata dall'attrice in data 30 settembre 2018 e, in particolare, dalle complicanze infettive insorte nel decorso post-operatorio, successivamente evolute in un quadro di deiscenza della ferita chirurgica, esposizione tendinea, infezione dei mezzi di sintesi, pseudoartrosi e osteomielite cronica.

Ai fini della decisione assume rilievo centrale l'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., il cui fascicolo è stato acquisito agli atti del presente giudizio. L'elaborato peritale ivi svolto, per completezza dell'indagine, coerenza logica del

Osservatorio ICA Italia
Osservatorio Italiano

percorso argomentativo e adeguatezza del metodo medico-legale utilizzato, è condivisibile e può essere posto a fondamento della decisione.

I consulenti nominati nella fase di ATP hanno ricostruito l'intero decorso clinico della paziente, [redacted] *Controparte_5* , del successivo insorgere del quadro infettivo e delle plurime procedure rese necessarie dall'evoluzione sfavorevole del decorso post-operatorio.

In particolare, il Collegio peritale nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha ritenuto che l'infezione interessasse il sito chirurgico in corrispondenza della sede trattata, in un contesto di frattura chiusa e dunque non esposta, con conseguente riconducibilità della contaminazione alla fase sanitaria e operatoria.

Le caratteristiche del decorso clinico, la sede dell'infezione, la compatibilità cronologica dell'insorgenza della complicanza infettiva rispetto all'intervento chirurgico, la continuità fenomenica dell'evoluzione patologica e l'assenza di cause alternative dotate di pari o maggiore efficacia eziologica consentono di ritenere provato, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", il nesso causale tra la prestazione sanitaria e l'evento dannoso lamentato dall'attrice.

Non sono condivisibili le contestazioni della convenuta nella parte in cui tendono a ricondurre l'infezione a mera complicanza statisticamente possibile e, come tale, non imputabile alla struttura. In tema di responsabilità sanitaria, infatti, la possibilità astratta che una infezione del sito chirurgico rientri tra le complicanze note di un intervento non esonera la struttura dall'onere di dimostrare di avere adottato, nel caso concreto, tutte le misure organizzative, preventive, igieniche, diagnostiche e terapeutiche idonee a evitare o contenere il rischio infettivo.

Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito prova specifica e puntuale dell'esatto adempimento di tali obblighi, né ha individuato una causa alternativa idonea a interrompere il nesso causale.

Deve pertanto essere accertata la responsabilità dell' *Controparte_1* , quale soggetto subentrato nella gestione liquidatoria dei rapporti facenti capo alla soppressa *CP_2* per i danni conseguenti alla malpractice medico-sanitaria accertata.

Quanto alla liquidazione del danno alla persona, devono essere preferite le valutazioni del Collegio peritale nominato in sede di ATP rispetto alle superiori quantificazioni prospettate dal consulente tecnico di parte attrice. Queste ultime, pur costituendo elemento difensivo valutabile, risultano più ampie e meno coerenti con l'accertamento tecnico officioso, che ha operato una ricostruzione maggiormente equilibrata dei postumi permanenti, dell'invalidità temporanea e del danno iatrogeno-differenziale causalmente riconducibile alla condotta sanitaria.

Deve, quindi, farsi applicazione dei parametri medico-legali accertati in sede di ATP e non delle maggiori valutazioni contenute nella consulenza tecnica di parte.

In particolare, il Collegio peritale ha individuato un danno permanente complessivo del 48%, dal quale ha detratto la quota del 10% che sarebbe comunque derivata dalla frattura del pilone

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

tibiale anche in caso di buon risultato chirurgico, consolidamento della sintesi metallica e decorso non complicato.

Ne consegue che il danno biologico permanente risarcibile, in quanto iatrogeno-differenziale e imputabile ai processi infettivi, deve essere determinato nella misura del 38%.

Quanto all'inabilità temporanea, il Collegio peritale ha riconosciuto, in relazione alle conseguenze cliniche dell'infezione nosocomiale, un periodo complessivo di temporanea di circa dieci mesi, così articolato: inabilità temporanea assoluta di giorni 60, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 120 e inabilità temporanea parziale al 60% di giorni 120.

Sulla base di tali parametri medico-legali, e avuto riguardo alla quantificazione subordinata formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, deve essere riconosciuta in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale alla persona, comprensivo di danno biologico permanente iatrogeno-differenziale, invalidità temporanea, danno morale e spese mediche riconosciute, la somma di euro 489.585,94.

Non può essere accolta la maggiore quantificazione richiesta in via principale da parte attrice, in quanto fondata sulle valutazioni del consulente tecnico di parte e non sui parametri accertati dal Collegio peritale nominato in sede di ATP, che questo Tribunale ritiene di condividere.

Deve, invece, essere riconosciuto il danno morale nell'ambito della complessiva liquidazione del danno non patrimoniale, avuto riguardo alla gravità del quadro clinico, alla durata del decorso patologico, alla pluralità degli interventi e dei ricoveri subiti, alla cronicizzazione dell'osteomielite, alla compromissione funzionale del piede e della caviglia sinistra, nonché all'incidenza della vicenda sulla qualità della vita della danneggiata.

Non può invece essere riconosciuta, quale autonoma e ulteriore voce di danno, la pretesa relativa al danno psichico o psichiatrico nei termini richiesti dall'attrice.

Sul punto, la consulenza espletata in sede di ATP ha dato atto dell'esistenza di una problematica ansioso-depressiva, ma ha altresì evidenziato la presenza di pregressi disturbi depressivi risalenti al 2010 e non ha operato una quantificazione medico-legale di una autonoma invalidità psichica permanente causalmente riconducibile, in via differenziale, alla vicenda sanitaria oggetto di causa.

Quanto al danno patrimoniale connesso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, la domanda è fondata nei limiti risultanti dalla CTU contabile espletata dal dott. *[...]* *CP_3* .

Dalla documentazione in atti emerge che il rapporto di lavoro della sig.ra *Pt_1* collaboratrice scolastica presso l [redacted] è cessato in data 14 febbraio 2020 per effetto della risoluzione conseguente al riconoscimento di non idoneità permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di pubblica amministrazione e a proficuo lavoro.

Tale cessazione si inserisce causalmente nel quadro invalidante determinato dalle complicanze conseguenti alla vicenda sanitaria, atteso che la compromissione funzionale dell'arto inferiore sinistro ha inciso in modo rilevante sulla possibilità della ricorrente di svolgere mansioni

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

implicanti stazione eretta, deambulazione e attività fisica ordinariamente richieste dal profilo professionale rivestito.

La liquidazione del danno patrimoniale deve tuttavia evitare duplicazioni. In particolare, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ove liquidato in forma capitalizzata come perdita reddituale futura, non può sovrapporsi integralmente alle differenze retributive, alla perdita di chance pensionistica e alla perdita del trattamento di fine servizio, che costituiscono proiezioni patrimoniali specifiche della medesima cessazione anticipata del rapporto lavorativo. Occorre quindi valorizzare le risultanze della CTU contabile, evitando il riconoscimento di ulteriori poste capitalizzate che finirebbero per risarcire il medesimo pregiudizio.

La CTU contabile svolta dal dott. *Controparte_3* è attendibile, in quanto fondata sulla documentazione lavorativa, previdenziale e retributiva acquisita agli atti e sull'estratto conto contributivo *CP_4* . L'elaborato ha ricostruito la posizione lavorativa e pensionistica dell'attrice, la cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico di inabilità effettivamente percepito, nonché gli scenari alternativi di pensionamento anticipato e pensionamento di vecchiaia.

Il CTU, come detto, ha preliminarmente accertato che, alla data di cessazione del rapporto, la ricorrente aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 37 anni e 11 mesi e aveva un'età pari a 59 anni, [redacted] Dalla medesima data del 14 febbraio 2020 è stata riconosciuta alla sig.ra *Pt_1* la pensione diretta di inabilità, liquidata con sistema misto.

L'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine all'utilizzo, nel corso delle operazioni peritali, di documentazione non previamente depositata non determina l'inutilizzabilità dell'elaborato. La consulenza tecnica costituisce strumento di valutazione tecnica e l'eventuale acquisizione di documentazione nel corso delle operazioni peritali deve essere valutata in concreto, avuto riguardo alla natura del documento, alla sua provenienza, alla possibilità di contraddittorio e alla sua incidenza sull'esito dell'accertamento.

Nel caso di specie, la documentazione considerata dal CTU attiene a dati previdenziali e contabili di provenienza pubblica o comunque verificabile, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti e non inficia la complessiva attendibilità dell'elaborato.

Il consulente ha sviluppato il calcolo delle conseguenze patrimoniali secondo due scenari alternativi: quello della pensione anticipata ordinaria e quello della pensione ordinaria di vecchiaia.

Quanto allo scenario della pensione anticipata ordinaria, il CTU ha rilevato che la ricorrente avrebbe maturato il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi dopo ulteriori 3 anni e 11 mesi dal febbraio 2020, con prosecuzione del servizio sino all'agosto 2024 e decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° settembre 2024, avuto riguardo alla disciplina propria del comparto scuola. In relazione a tale scenario, il CTU ha quantificato le differenze retributive in euro 29.510,14, la perdita di chance pensionistica in euro 33.703,37 e la perdita del trattamento di fine servizio in euro 16.666,76.

Quanto allo scenario della pensione ordinaria di vecchiaia, il CTU ha individuato la decorrenza del trattamento al 1° settembre 2027, in ragione del compimento dell'età pensionabile ordinaria e della decorrenza scolastica del trattamento pensionistico. In relazione a tale scenario, la CTU

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

ha quantificato le differenze retributive in euro 47.385,81, la perdita di chance pensionistica in euro 77.781,47 e la perdita del trattamento di fine servizio in euro 20.245,64.

Tra i due scenari alternativi elaborati dal CTU, il Tribunale ritiene di dover assumere a base della liquidazione quello della pensione ordinaria di vecchiaia. Non vi sono elementi sufficienti per presumere che, in assenza della vicenda sanitaria, l'attrice avrebbe certamente optato per il pensionamento anticipato. Al contrario, in difetto di prova contraria, deve farsi riferimento alla normale prosecuzione del rapporto sino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, trattandosi dello scenario più idoneo a rappresentare la perdita patrimoniale conseguente alla cessazione forzata dell'attività lavorativa.

Pertanto, avuto riguardo allo scenario della pensione ordinaria di vecchiaia, devono essere riconosciute in favore della ricorrente le somme di euro 47.385,81 per differenze retributive, euro 77.781,47 per perdita di chance pensionistica ed euro 20.245,64 per perdita del trattamento di fine servizio, per complessivi euro 145.412,92.

Non deve procedersi alla detrazione degli stipendi netti percepiti dalla ricorrente dal 4 ottobre 2018 al 14 febbraio 2020, quantificati dal CTU in euro 23.037,03 netti, poiché le differenze retributive sono state calcolate dal consulente con riferimento al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia dal marzo 2020 in avanti. La detrazione di tali somme si giustificherebbe soltanto ove venisse liquidata una posta risarcitoria riferita anche al medesimo periodo temporale, circostanza che non ricorre rispetto alle differenze retributive come determinate dal consulente.

Il CTU ha inoltre evidenziato, in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, l'esistenza di decurtazioni della retribuzione lorda nei cedolini relativi al periodo maggio 2019/febbraio 2020 per complessivi euro 3.725,22, con causale "arretrati a debito – rit. sciop. o ass. ridotti", precisando che il consulente di parte attrice rivendicava, quale importo asseritamente determinato dalla malattia conseguente alle complicanze dell'intervento, la minore somma di euro 1.733,19.

Tale voce, tuttavia, non viene autonomamente liquidata, trattandosi di importo riferito a un periodo anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e diverso dalle differenze retributive maturate successivamente al febbraio 2020, nonché di posta non compresa nella liquidazione finale operata sulla base dello scenario della pensione ordinaria di vecchiaia.

Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro per assistenza generica, non essendo stata fornita prova sufficiente della necessità stabile e continuativa di assistenza da parte di terzi, né della relativa entità economica. La mera gravità del quadro clinico, pur rilevante ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, non consente di riconoscere automaticamente una autonoma posta patrimoniale futura in assenza di specifica allegazione e prova del bisogno assistenziale, della sua durata e del relativo costo.

In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti sopra indicati, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 489.585,94 a titolo di danno non patrimoniale alla persona, liquidata sulla base dei parametri medico-legali accertati in sede di ATP, e della somma di euro 145.412,92 a titolo di danno patrimoniale conseguente alle differenze retributive, alla perdita di chance pensionistica e alla perdita del trattamento di fine servizio, per complessivi euro 634.998,86.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio spettano rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo i criteri ordinari in materia di debiti di valore, da calcolarsi sui singoli importi annualmente rivalutati e secondo i rispettivi momenti di maturazione delle poste risarcitorie sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali sulla somma liquidata dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Non si ritiene invece applicabile, nella presente fattispecie, il regime di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza anteriore alla liquidazione giudiziale del credito, trattandosi di credito risarcitorio da responsabilità sanitaria oggetto di liquidazione giudiziale come debito di valore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente, tenuto conto dell'accoglimento della domanda nell'an e nei limiti del quantum riconosciuto. Esse vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale effettivamente svolta e ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e rimborso spese esenti, da distrarsi in favore dell'Avv. [redacted] dichiaratasi antistataria.

Anche le spese di lite relative alla fase di ATP seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente, tenuto conto dell'accoglimento della domanda nell'an e nei limiti del quantum riconosciuto. Esse vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale effettivamente svolta e ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in euro 3.442,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e rimborso spese esenti, da distrarsi in favore dell'Avv. [redacted] dichiaratasi antistataria.

Le spese delle consulenze tecniche, comprese quelle relative all'ATP e alla CTU contabile, vanno poste definitivamente a carico della resistente, in quanto rese necessarie dall'accertamento della responsabilità sanitaria e delle conseguenze patrimoniali della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 234/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. [redacted] *Controparte_1*, quale soggetto avente la funzione di gestione liquidatoria delle attività, passività e contenziosi [redacted] *Parte_1* *[...]* in conseguenza della malpractice medico-sanitaria per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna l' *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di *Parte_1* a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, liquidato sulla base dei parametri medico-legali accertati in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e comprensivo di danno biologico permanente iatrogeno-differenziale, invalidità temporanea, danno morale e spese mediche riconosciute, della somma di euro 489.585,94, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo i criteri

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

indicati in motivazione sino alla data della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma liquidata dalla sentenza al saldo effettivo;

3. condanna altresì l' *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di *Parte_1* a titolo di danno patrimoniale conseguente alle differenze retributive, alla perdita di chance pensionistica e alla perdita del trattamento di fine servizio, come accertate dalla CTU contabile espletata dal dott. *Controparte_3*, della somma complessiva di euro 145.412,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo i criteri indicati in motivazione sino alla data della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma liquidata dalla sentenza al saldo effettivo;
4. dà atto che l'importo complessivamente liquidato a titolo risarcitorio ammonta a euro 634.998,86, oltre accessori come indicati ai precedenti capi e in motivazione;
5. rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate da parte attrice, ivi comprese, quali autonome poste di danno ulteriori rispetto a quanto già liquidato, le domande relative al danno psichico o psicologico, al danno patrimoniale futuro per assistenza generica, al danno da perdita della capacità lavorativa specifica quale autonoma posta capitalizzata ulteriore e ogni altra voce non specificamente accolta;
6. [redacted] *Controparte_1* le spese della consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata nel presente giudizio, come già liquidate con separato decreto, nonché della consulenza di parte sostenute dalla ricorrente;
7. [redacted] *Controparte_1* le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 446/2023, nella misura già liquidata nel relativo procedimento, nonché della consulenza di parte sostenute dalla ricorrente;
8. condanna l' *Controparte_1* in persona del legale [redacted] *Parte_1* delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese vive documentate, con distrazione in favore dell'Avv. [redacted] dichiaratasi antistataria;
9. condanna altresì l' *Controparte_1* alla rifusione in favore di *Parte_1* delle spese legali relative alla fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che liquida in euro 3.442,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate, con distrazione in favore dell'Avv. [redacted] dichiaratasi antistataria;
10. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Urbino, il 23 giugno 2026.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Il Giudice
Dott.ssa Gaia Carotti

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it